CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA

IL SINDACO

Adotta la seguente ordinanza avente per oggetto

Ordinanza ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000- Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi tutela dell'ambiente - disposizioni riguardanti la circolazione in prossimità delle aree verdi del Comune di Catanzaro

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA **N° 000076 DEL 12/08/2026**

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;

VISTE le indicazioni della Presidenza del Consiglio del Ministri – Dipartimento della Protezione Civile aventi per oggetto "Attività antincendio boschivo 2026. Individuazione dei tempi di svolgimento delle attività di lotta attiva agli incendi boschivi per il periodo estivo e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano - rurale, nonché ai rischi conseguenti.",

VISTA la comunicazione della Presidenza della Giunta della Regione Calabria che richiama la Deliberazione G.R. n. 185 del 22.04.2026 con cui è stato approvato il Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per l'anno 2026, ai sensi della Legge 21 Novembre 2000 n. 353, art. 3 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) e Legge regionale 22 dicembre 2017 n. 51 (Norme di Attuazione Legge 21 Novembre 2000 n. 353) con cui sono stabiliti divieti e prescrizioni, relativamente al periodo dal 15/06 al 15/10 c.a., validi su tutto il territorio regionale, che si intendono integralmente richiamati nel presente atto, quali parti integranti e sostanziali,

VISTO il D.Lgs. n. 1/2018 "Codice di Protezione Civile che all'art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di Protezione Civile e che lo stesso decreto all'art. 6, comma 1, definisce le attribuzioni di predetta Autorità,

CONSTATATO che soprattutto nella stagione estiva il fenomeno degli incendi boschivi provoca gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna ed all'assetto idrogeologico del territorio comunale, rappresentando altresì un grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO che, in particolare, nella giornata del 15 Agosto 2026 tutte le aree verdi che ricadono nel Comune di Catanzaro, con specifico riferimento alla Pineta di Giovino, alla pineta di Siano, al parco della Biodiversità mediterranea ed a Villa Margherita, saranno raggiunte da numerosissimi abitanti e turisti che intenderanno soggiornarvi per trascorrere detta festività;

ATTESO che, per quanto riguarda in particolare la Pineta di Giovino, questa Amministrazione Comunale ha già adottato specifiche misure interdittive - che si intendono testualmente richiamate e trascritte, facendo parte integrante del presente atto - per assicurare la corretta fruizione delle aree di verde pubblico e per tutelare l'ambiente cittadino, riguardanti:

- la circolazione e la sosta dei veicoli con apposizione di segnaletica per divieto di sosta e rimozione forzata;
- il corretto conferimento dei rifiuti e l'abbandono degli stessi, con l'implementazione del servizio di raccolta e di allocazione di ulteriori contenitori a ciò destinati,

RAVVISATA l'urgente necessità di impartire specifiche disposizioni allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendi durante il periodo di grave pericolosità in tutte le aree del Comune a rischio di incendio e di vegetazione o di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o in aree immediatamente ad esse adiacenti;

ORDINA

DIVIETI:

è tassativamente vietato in tutte le aree verdi che insistono nel territorio del Comune di Catanzaro nella giornata del 15 agosto 2026:

- Accendere fuochi di ogni genere;
- Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- Usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le prescrizioni di massima Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- Esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, innalzare aerostati con fiamme (come lanterne volanti dotate di fiamme libere), nonché altri articoli pirotecnici;
- Transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- Fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo,

VIGILANZA E SANZIONI:

Gli organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che su tutte le Leggi ed i Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia, perseguendo i trasgressori:

SANZIONI E NORME APPLICABILI:
a) La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopraindicati comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente Ordinanza, compreso quanto stabilito dal vigente Codice della Strada;
b) Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con il Piano di regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
c) Ogni ulteriore trasgressione sarà perseguita ai sensi dell'art. 650 c.p.;

DISPONE
che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune di Catanzaro al fine di garantirne la divulgazione e che sia, inoltre, comunicata:

-A S.E. il Prefetto di Catanzaro;
-Al Sig. Questore di Catanzaro;
-Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri di Catanzaro;
- Al Sig Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro;
- Al Sig. Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Al Comando della Polizia Locale per assicurane l'osservanza.

AVVERSO il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione della Calabria – sede di Catanzaro entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

IL SINDACO

Prof. NICOLA FIORITA

Firmato digitalmente da
NICOLA FIORITA
CN = NICOLA FIORITA
C = IT